

**Modalità di richiesta e concessione delle piantine forestali
prodotte nei vivai forestali pubblici regionali
ai fini dell'ottemperanza alla Legge n. 113/1992 "Un albero per ogni neonato"**

ANNATA SILVANA 2024/2025

Oggetto e beneficiari

La presente disciplina criteri, modalità e tempistiche di richiesta da parte dei Comuni della Regione Emilia-Romagna e di conseguente concessione e fornitura gratuita del materiale forestale di propagazione necessario a ottemperare alle disposizioni della Legge n. 29 gennaio 1992, n. 113 "Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica", in parziale deroga alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni 391 del 27/03/2008, recante i criteri e le modalità per la richiesta e l'assegnazione gratuita di piantine e la n. 1324 del 23/09/2013, recante i criteri e modalità di erogazione dei contributi relativi alla L. 113/1992, che per rimangono in vigore per quanto non esplicitamente modificato nel presente allegato e nella delibera di approvazione del medesimo.

Possono beneficiare della presente procedura tutti i Comuni della Regione Emilia-Romagna, a prescindere dalla propria estensione e localizzazione territoriale, nonché della popolazione anagrafica, purché vengano richieste piantine solo ed esclusivamente ai fini della citata L. n. 113/1992, in numero congruo rispetto alle registrazioni anagrafiche di neonati e minori adottati residenti nel proprio territorio comunale per l'anno di riferimento.

Salvo quanto già esercitato dai Comuni nelle annualità precedenti, solo le piantine richieste, concesse, ritirate e messe a dimora per effetto della presente permettono di acquisire il diritto all'erogazione del contributo previsto dall'art. 106 della Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale", per le certificazioni anagrafiche relative agli anni solari 2023 e 2024. Il diritto al beneficio economico dovrà essere esercitato da parte dei Comuni titolati con le modalità, i criteri e le tempistiche previste dalla citata Delibera n. 1324/2013 e successive modifiche, anche transitorie.

Modalità di richiesta delle piantine

Le tre strutture vivaistiche pubbliche regionali garantiscono ai Comuni della Regione, ciascuna secondo le quantità a disposizione, l'approvvigionamento delle specie arboree individuate dall'Allegato B della Deliberazione n. 1324/2013, in ottemperanza alla L. n. 113/1992, secondo prevalenti competenze territoriali:

- al Vivaio Scodogna di Collecchio (PR) si riforniranno in via preferenziale i Comuni delle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;
- al Vivaio Zerina di Imola (BO) si riforniranno in via preferenziale i Comuni delle Province di Ferrara, Ravenna e Bologna;
- al Vivaio Castellaro di Galeata (FC) si riforniranno in via preferenziale i Comuni delle Province di Forlì-Cesena e Rimini.

Il procedimento di richiesta e concessione del materiale da impiegare a tal fine sarà avviato con comunicazione del Responsabile dell'Area Foreste e Sviluppo Zone Montane **entro e non oltre il 31 dicembre 2024**, garantendo **almeno trenta giorni** ai Comuni per presentare la richiesta di approvvigionamento sulla base dei moduli di cui agli allegati 2), 3) e 4), parti integranti e sostanziali della presente Deliberazione.

Nel modulo, il richiedente può inserire informazioni utili alla definizione del materiale da assegnare, che sarà comunque individuato a totale discrezione del soggetto gestore, sulla base della disponibilità e in ottemperanza della normativa vigente.

Il modulo, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato, sarà inviato per mezzo PEC direttamente al soggetto gestore del vivaio di riferimento:

- l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale per il Vivaio Scodogna di Collecchio (PR) - protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it;
- l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna per il Vivaio Zerina di Imola (BO) - parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it;
- l'Area Foreste e sviluppo zone montane della Regione Emilia-Romagna per il Vivaio Castellaro di Galeata (FC) - segrprn@regione.emilia-romagna.it;

Non saranno prese in considerazione, senza necessità di notifica, né di contraddittorio tra le parti, le richieste pervenute al di fuori (prima o dopo) dei termini perentori fissati, incomplete, o non presentate per mezzo dei modelli predisposti, di cui agli allegati 2), 3) e 4) alla presente Deliberazione.

Modalità di concessione delle piantine

Il soggetto gestore del vivaio di riferimento comunicherà a mezzo PEC ai singoli richiedenti, entro e non oltre trenta giorni dal termine ultimo fissato per la ricezione delle richieste, il dettaglio del materiale assegnato, nonché le modalità e le tempistiche per provvedere al ritiro.

Nei casi applicabili, il soggetto gestore emette e fornisce al beneficiario, per ciascun lotto di piantine, il Passaporto delle Piante dell'Unione Europea, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2072 e della restante normativa applicabile in materia di salute delle piante e il cartellino in ottemperanza del Decreto Legislativo n. 386 del 10 novembre 2003 e della Legge Regionale 6 luglio 2007 n. 10.

Le concessioni rimaste inevase oltre il termine fissato dal gestore nella nota di assegnazione decadono e non sono in nessun caso esigibili da parte del richiedente. Il materiale assegnato non potrà, in nessuno caso, essere ritirato oltre il **30 aprile 2025**.

In caso di indisponibilità del materiale, previo accordo tra i soggetti gestori, il soggetto richiedente potrà essere indirizzato ad altra struttura, che diverrà il soggetto competente per la concessione e consegna del materiale entro i termini di cui sopra.

Amministrazioni competenti e controlli

Le amministrazioni responsabili del procedimento di concessione sono i gestori dei vivai forestali pubblici regionali, come sopra riportati.

Il materiale richiesto ed eventualmente fornito gratuitamente per effetto della presente procedura potrà essere soggetto a controlli successivi da parte dell'amministrazione concedente, della Regione Emilia-Romagna, o da terzi delegati, e non potrà, in alcun caso, essere ceduto a terzi, neanche a titolo gratuito.

In caso di accertamento di gravi inadempienze o violazioni delle disposizioni della presente, nonché della citata normativa vigente, l'Amministrazione competente e la Regione Emilia-Romagna si riservano il diritto di chiedere il risarcimento del valore del materiale fornito e di escludere il beneficiario dalle successive annualità e dagli ulteriori relativi benefici economici.

Il Responsabile dell'Area Foreste e sviluppo zone montane della Regione Emilia-Romagna, sentiti i soggetti gestori, può emanare con propri provvedimenti e/o comunicazioni ufficiali eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero rendere necessarie alla gestione del presente procedimento.

Per ogni altra disposizione non esplicitamente richiamata nella presente, si rimanda alle disposizioni della Deliberazione della Giunta regionale di approvazione della medesima e alla restante normativa vigente applicabile in materia.